

PROPAGANDA ELETTORALE

Si informa che la propaganda elettorale è regolamentata dalla seguente normativa:

- ✚ L. 04.04.1956, n. 212 (Nota Bene: attenzione che è stata parzialmente modificata dalla Legge Finanziaria 2014, che ha eliminato la propaganda indiretta -dei fiancheggiatori -ed ha dimezzato gli spazi per i tabelloni - Porto Viro = 5 spazi)
- ✚ Circolare Min. Int n. 1943/V del 08.04.1980
- ✚ L. 25.03.1993, n. 81 - Art. 29
- ✚ L. 515/1993 artt. 19 e 20

AFFISSIONE STAMPATI, GIORNALI MURALI, MANIFESTI

ARTT. 1 e 6 L. 212/56 A partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (26 AGOSTO 2022) l'affissione di stampati, manifesti, ecc. può avvenire **SOLO negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune**. La Giunta Comunale ha stabilito e delimitato gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti che parteciperanno alle consultazioni comunali con candidati uninominali e liste di candidati collegate.

Il numero degli spazi è stabilito nel Comune di Porto Viro è pari a cinque, su tabelloni collocati nel territorio comunale.

- ✚ indirizzo ubicazione tabelloni per spazi elettorali
- ✚ prospetto ripartizione spazi

Ad ogni candidato e ad ogni lista spetta una superficie di m. 2 di altezza e m. 1 di base in ognuno dei luoghi e degli spazi stabiliti. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle candidature, affiancate dalle liste collegate, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Circolare Min.interno 08/04/80 n° 194 3/V par. 6 lett. a) e b) Dal momento della assegnazione degli appositi spazi a coloro che ne hanno titolo è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda negli spazi destinati alle normali affissioni. È altresì vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale in spazi a disposizione dei partiti o privati, tipo le bacheche, unica eccezione riguarda la possibilità in tali bacheche di affiggere giornali quotidiani o periodici, purchè autorizzate alla data di convocazione dei comizi elettorali.

E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei point elettorali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne dei point medesimi.

Si ricordano le **principali regole** che disciplinano la propaganda elettorale ed, in particolare:

- i manifesti regolarmente affissi negli appositi riquadri non devono essere lacerati, deturpati o coperti (art. 8 legge 212/56 e successive modificazioni);
- dal 30° giorno precedente la data di consultazione è vietata ogni forma di **propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti** e, ai sensi della Circolare Min.interno 08/04/80 n° 1943/V par. 6 lett. c) " È vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo. E' vietata, altresì ogni forma di **propaganda luminosa mobile** (art. 6 legge 212/56) e, cioè, quella eseguita su mezzi mobili con apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc. che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;
- non è consentito il **lancio ed il getto di volantini** di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 legge 212/1956), ma ne è consentita la distribuzione a mano;
- dal 30° giorno al penultimo giorno prima della votazione possono tenersi riunioni elettorali (**comizi**) senza l'obbligo di preavviso al Questore (previsto ex art. 18 T.U.L.P.S. n.773/31). Durante detto periodo l'uso dei mezzi di amplificazione sonora su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi, compresi il nome dell'oratore e il tema del discorso, e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.00 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75). Durante il passaggio del

veicolo è consentita l'esposizione di manifesti, ma ciò fino a quando il veicolo circola, una volta fermo devono essere tolti.

Si rammenta, al riguardo, che tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

- **sino alla mezzanotte del penultimo giorno** prima della votazione sono ammesse solo le seguenti forme di **messaggi politici su quotidiani e periodici**: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, pubblicazioni destinate ad indicare i programmi elettorali (art.7 - commi 1 e 2 - legge n. 28/2000);
- **dal 15^a giorno antecedente** la data delle votazioni sino al termine delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di **sondaggi demoscopici** sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori;
- **nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta ed indiretta**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali, o altri manifesti di propaganda (art. 9 legge 212/1956). Nei giorni della votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale diretta ed indiretta entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 1 della legge 130/1975;

Si ricorda al riguardo che l'amministrazione comunale è tenuta - ai sensi delle vigenti disposizioni - a provvedere **alla immediata defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritte ovunque effettuate.

Le spese eventualmente sostenute dal comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva, nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio, saranno poste a carico dell'esecutore materiale (vds. al riguardo art. 15 - 3^a comma - legge 515/93 ed art. 1, comma 178 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2007).

N.B. La propaganda elettorale effettuata tramite veicolo in movimento (*tipici veicoli pubblicitari definiti "vele"*) e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall'altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile (par. 12 Circolare Min.interno 08/04/80 n° 1943/V).

La legittimità di tale forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, sono consentite brevi soste tecniche, il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità, se queste condizioni non vengono rispettate si configura una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

COMIZI ELETTORALI

Anche se ai sensi dell'art. 7 L. 130/75 e art. 18 TULPS **le riunioni elettorali che si tengono a partire dal 30° giorno antecedente le consultazioni non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore**, è prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni con l'intervento delle locali autorità di P.S.

Si chiede pertanto di comunicare preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco quale Ufficiale di Governo) e all'Ufficio Elettorale, almeno 48 ore prima, il luogo e l'orario di svolgimento dei comizi; in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni; sarà lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi.

GAZEBO E "BANCHETTI" ELETTORALI

Ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione di volantini o altro materiale, ma solo a determinate condizioni:

- a partire dal 26 AGOSTO 2022 è richiesta una comunicazione all'Ufficio Elettorale, almeno 48 ore prima, indicando luogo, orario e recapito organizzatori;
- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della legge n. 212/56 e successive modificazioni;
- **all'interno ed all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorchando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**